Associazione
ISPAM onlus
INIZIATIVE E STUDI PSICOSOCIALI AMELIA MONASTRA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE
28010 BOLZANO NOVARESE – Via Torre 11

Progetto “Speranza 2000”

Diamo dignità alla sofferenza psichica.

S T A T U T O

Approvato dall’assemblea dei soci
il 5 giugno 2009
(allegato” A”atto notarile n.121273 e n.24506 raccolta)

TITOLO I:
Costituzione,sede,durata,scopi

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita una associazione di volontariato denominata "INIZIATIVE STUDI PSICOSOCIALI AMELIA MONASTRA". organizzazione non lucrativa di utilità sociale" per brevità denominata"I.S.P.A.M. ONLUS". L'Associazione ha sede legale in BOLZANO NOVARESE alla via Torre 11 .Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è rigorosamente apolitica e non ha fini di lucro. Fonda il suo servizio su prestazioni libere e disinteressate dei propri aderenti nei confronti di tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio psicofisico od in situazioni di emarginazione. Essa potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, Enti, e/o società aventi scopi analoghi o comunque scopi sociali od umanitari.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

Art.4

Scopi

L'Associazione in coerenza ai principi di solidarietà umana,morale e sociale, intende concorrere alla promozione della salute psichica, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini e le pubbliche Istituzioni.

L'Associazione ha esclusivamente lo scopo di :

• Promuovere l'accoglienza e l'assistenza soprattutto nei confronto dei pazienti psichiatrici considerati nella loro individualità nonché come persone facenti parte di un determinato ambiente familiare, sociale e comunitario ;

Art. 23

Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione dei previsti Dal presente Statuto potranno essere disposte con regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art.24

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea dei soci con la presenza e l'approvazione dei tre quarti dei soci.

Art.25

Liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento,l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i compiti.

Il netto risultato della liquidazione sarà devoluto, in base alle indicazioni dell'Assemblea dei soci, ad altre organizzazioni Operanti in identico ed analogo settore, sentito l'organismo di Controllo di cui all'art.3, comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

- da sovvenzione di terzi, donazioni o lasciti testamentari;
- da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione acquisto o a qualsiasi titolo;
- da proventi derivanti dalla gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- da ogni altra entrata.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. L'esercizio finanziario ha inizio e termina rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Art.20

Quote di iscrizione e contributi annui

Le quote d'iscrizione dovranno essere versate dal socio al momento dell'ammissione. I contributi annui sono dovuti per tutti l'anno solare, indipendentemente dalla data di ammissione a socio. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso all'atto delle dimissioni.

Art.21

I Diritti dei soci al patrimonio sociale

IL socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

TITOLO V: Norme finali e generali

Art.22

Esercizi sociali

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

• Agire al fine di sollecitare la diffusione presso l'opinione pubblica delle problematiche sull'assistenza e sull'inserimento nella vita sociale e di lavoro dei pazienti psichiatrici;

• Proporsi come struttura di supporto nel settore studio, ricerca e prevenzione nel campo della salute mentale.

In particolare, per la realizzazione degli scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività , l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Diffondere una cultura di solidarietà e comprensione non emarginante e non segregante del disagio psichico;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e svolgere funzione educativa e formativa nei confronti della sofferenza psichica, promuovendo,partecipando,organizzando seminari di studio e di ricerca, convegni,tavole rotonde ;
- Istituire borse di studio per laureati e/o tecnici particolarmente meritevoli e specializzati; sostenere e finanziare programmi di ricerca;
- Istituire o partecipare a corsi di formazione per operatori psichiatrici professionali e/o volontari;
- Sollecitare le Autorità competenti all'attuazione corretta e tempestiva di quanto stabilito dalle leggi e dai piani e programmi a favore dei sofferenti il disagio psichico;
- Collaborare con i servizi psichiatrici e gli operatori per contribuire a migliorare il funzionamento delle strutture di cura e di riabilitazione ed eventualmente promuovere la creazione di nuovi presidi;
- Favorire e promuovere attività socio-riabilitative e di incontro per rendere effettivo il reinserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro dei pazienti psichici e dei loro familiari;
- Collaborare con le famiglie e fornire loro l'aiuto necessario;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata , previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Titolo II: S o c i

Art. 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia; associazioni con stabile organizzazione in Italia aventi scopi e finalità analoghe o comunque benefiche, umanitarie, assistenziali; Enti Pubblici o privati aventi scopi e finalità come sopra descritte;imprese o società a capitale pubblico o privati aventi scopi e finalità come sopra descritte , che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I soci saranno distinti in 3 categorie:

Soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

Soci benemeriti che per la loro personalità, per la dedizione o per aver contribuito finanziariamente oppure per aver svolto attività a favore dell'Associazione, ne sostengono l'attività e lo sviluppo.

Soci sostenitori : la qualifica di socio comporta la frequenza nella vita dell'Associazione e la volontà di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6

Ammissione dei soci

Avviene per domanda degli interessati recante esplicita adesione agli scopi statutari oppure dietro presentazione di almeno 2 persone già socie.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.7

Doveri e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a osservare il presente statuto, i regolamenti interni,e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi di soci sia dei terzi. Può anche essere nominato un Presidente Onorario dell'Associazione, scelto tra i soci fondatori o benemeriti. Il Presidente Onorario sostituirà il Presidente effettivo in tutti i casi in cui quest'ultimo sarà provatamente impedito a adempiere ai suoi compiti. Il Presidente Onorario e il Presidente dell'Associazione durano in carica tre anni o sino a revoca o dimissioni. La revoca può essere esercitata soltanto dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18

Revisione dei conti

L'Assemblea Ordinaria dei soci nomina tre Revisore dei Conti effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo,vigilano sulla amministrazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendoli, il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione.

I Revisori durano in carica per un triennio. La carica di revisore è gratuita.

TITOLO IV: finanza e patrimonio

Art. 19

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell' Associazione e il suo patrimonio sono costituite**:**

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

- dai contributi annui ordinari determinati dal Consiglio direttivo;
- dai contributi e dalle liberalità di soci fondatori, benemeriti, sostenitori e da versamenti volontari da soci e di terzi;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito,Enti ed Associazioni in genere;
- da sovvenzioni di terzi, donazioni o lasciti testamentari:

- redigerà appositi regolamenti per l'esecuzione di compiti previsti dallo Statuto;

Il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il parere degli altri consiglieri, potrà nominare procuratori generali o per singoli affari.

Art. 15

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri. In caso di impedimento alla presenza del Presidente, lo sostituirà il consigliere più anziano di età. Il Consiglio direttivo si riunirà su convocazione, anche verbale del Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta per trimestre. I Consiglieri impediti a presenziare, dovranno darne comunicazione e giustificazione del la assenza e di ciò sarà data menzione nel verbale di Consiglio.

Art. 16

Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso do morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cooptati devono essere confermati dall'Assemblea dei soci. I Consiglieri così eletti restano in carica sino alla scadenza del mandato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di due terzi, l'intero Consiglio decade e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere e di Presidente è gratuita mantenendo soltanto il diritto di rimborso alle spese.

Art. 17

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei soci, è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare regolarmente le quote associative di cui all'art.20.

I soci hanno diritto:

- Partecipare a tutte le attività promosse d'Associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

Art.8

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi :

- per dimissioni da comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualunque dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati motivi sia di incompatibilità che per motivi di inidoneità;
- per ritardato pagamento dei contributi associativi per più di un anno.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art.9

Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) i revisori dei conti

Art.10

Assemblea dei soci

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio, delibera altresì in via ordinaria sul rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo. L'Assemblea delibera sulla revoca del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Presidente Onorario.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto.
Non è concessa la modificazione essenziale dello scopo primario al punto quattro; una volontà di modifica di tale scopo comporterà l'automatico scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Consiglio Direttivo o per richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante lettera raccomandata al domicilio dei soci da inviarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso recherà il luogo,l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in via ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea in via straordinaria è regolarmente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti. E' ammesso l'intervento per delega rilasciata per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente onorario e/o dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza, sarà presieduta dal consigliere più anziano di età presente alla seduta. I verbali dell'Assemblea saranno redatti da un socio,designato dall'Assemblea e chiamato a fungere da segretario; in caso di Assemblea straordinaria, le funzioni di segretario saranno assolte da un Notaio.

L'Assemblea in via ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; l'Assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione,con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da non meno di cinque e non più di undici membri, scelti dall'assemblea fra i soci assicurando la rappresentanza degli utenti o dei loro familiari, dei volontariato e degli operatori dei servizi psichiatrici.

Art. 14

Compiti del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio è il presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Associazione e per la sua direzione e amministrazione tanto ordinaria che straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:

- determinerà annualmente le quote associative;
- verificherà all'inizio di ogni anno sociale gli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti ovvero prendendo opportuni provvedimenti in caso contrario ;
- delibererà sull'ammissione di nuovi soci;
- delibererà sull'ingresso dell'Associazione in altri Enti e/o Associazioni;
- esaminerà i casi di pazienti bisognosi a cui dare assistenza economica;
- deciderà sulle modalità e validità di sussidi a studenti e/o neo laureati meritevoli;
- deciderà sugli investimenti patrimoniali, sull'accettazione di donazioni, lasciti testamentari,somme in denari ricevute da soci e da terzi;
- preparerà e stenderà i bilanci annuali, preventivo e consuntivo , da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominerà e revocherà i dirigenti,funzionari ed eventualmente personale dipendente;